



REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 25 DEL 02-05-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020;

RILEVATO

che nell'ambito del territorio regionale sono molto diffuse le attività di pesca e di caccia finalizzate all'autoconsumo familiare, anche come forma di integrazione reddituale per fronteggiare al fabbisogno alimentare familiare;

CONSIDERATO

che le suindicate attività non sembrano precluse dal DPCM del 26 aprile 2020 posto che esse potrebbero:

- essere configurate come uno stato di necessità che consente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), lo spostamento delle persone, tenuto conto che le attività di pesca e di caccia finalizzate all'autoconsumo familiare costituiscono un'estrinsecazione del diritto alla libertà alimentare, annoverabile alla pari del diritto alla salute tra i diritti inviolabili dell'individuo, la cui limitazione deve necessariamente trovare la sua fonte in una espressa disposizione di legge;
- rientrare in quelle consentite ai sensi dell'art. 2, comma 4, in quanto "*attività di produzione di prodotti agricoli e alimentari*", o "*attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza*", in quanto strumentali all'approvvigionamento di materie alimentari destinate all'autoconsumo;
- rientrare in quelle consentite dall'art. 1, comma 1, lett. f), potendosi configurare come attività motoria;

che, pertanto, potrebbero registrarsi numerosi spostamenti all'interno del territorio regionale;

RICHIAMATE inoltre le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 21 del 15 aprile 2020 e n. 22 del 17 aprile 2020 con cui sono state introdotte misure di contenimento del rischio da contagio connesso con svolgimento di attività agricole destinate all'autoconsumo familiare e di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge da parte degli operatori del settore;

CONSIDERATO che permangono, anche a seguito del DPCM del 26 aprile 2020, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle suindicate ordinanze;

RITENUTO

necessario, pertanto, confermare, da un lato, le misure già introdotte con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 21 del 15 aprile 2020 e n. 22 del 17 aprile 2020 e, dall'altro, introdurre ulteriori misure strumentali alla riduzione del rischio di contagio connesso con le attività di caccia e di pesca, al fine di evitare un'elusione delle misure introdotte con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e delle relative finalità;

che, pertanto, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Articolo 1

1. Sono prorogate fino al 17 maggio 2020 le disposizioni contenute nell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 21 del 15 aprile 2020 e quelle contenute nell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 22 del 17 aprile 2020.

Articolo 2

1. Lo spostamento all'interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia (ivi compresa l'attività di addestramento dei cani) e il loro espletamento sono consentiti, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e di tutte le disposizioni legislative e provvedimentali che ne regolano la disciplina, alle seguenti condizioni:

- a) che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 6,00 e le 20,00;
- b) che siano effettuati da massimo due componenti per nucleo familiare;
- c) che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri;
- d) che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).

2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di esibire il titolo (tesserino e/o licenza) legittimante l'esercizio delle predette attività e l'attrezzatura all'uopo necessaria.

Articolo 3

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 17 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 02-05-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA